



Città di LONATO del GARDA

Provincia di Brescia

AREA AMMINISTRATIVA

Settore Commercio

ALLEGATO 2)

Disciplinare per lo svolgimento del “Mercato agricolo del Centro Storico”
concesso in gestione a terzi - periodo 2025-2028.

Art. 1

Oggetto del disciplinare

Il presente disciplinare, approvato con Determinazione del Dirigente n. 306 del 27 marzo 2025, regola le modalità di vendita e la partecipazione al mercato riservato alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli denominato “Mercato Agricolo del Centro Storico” ubicato su area pubblica, sita a Lonato del Garda in Piazza Martiri della Libertà.

ART. 2

Finalità del Mercato

1 - Il mercato contadino è un servizio di interesse pubblico che nasce allo scopo di dare risposta alle esigenze di acquisto di prodotti agricoli locali e con un diretto legame con il territorio di produzione promuovendo la vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli svolta ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 228/2001. Il mercato persegue la finalità delle azioni di educazione alimentare ed orientamento dei consumi e vuole affermare il valore culturale del cibo, inteso come espressione di identità e di storia.

2 - Il mercato ha lo scopo di:

- a) promuovere la vendita e l'acquisto di prodotti agricoli e agroalimentari, anche manipolati e trasformati, posti in vendita ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 228/2001 e favorire il rapporto tra il mondo della produzione ed il mondo del consumo;
- b) realizzare lo sviluppo della “filiera corta” del prodotto agroalimentare del territorio e del prodotto a “chilometro zero”, incentivando il consumo di prodotti locali e stagionali e favorendo il giusto rapporto prezzo-qualità nonché la trasparenza dei prezzi applicati;
- c) favorire la distribuzione di prodotti locali e stagionali dalla chiara e garantita tracciabilità e provenienza;
- d) far conoscere la cultura rurale ed in particolare i piccoli produttori e le piccole produzioni presenti sul territorio.

Art. 3

Caratteristiche del mercato agricolo

1 - All'ente/associazione (**soggetto gestore**) viene affidata la gestione del mercato agricolo denominato “**Mercato agricolo del centro storico**” sito in Piazza Martiri della Libertà.

2 - Il mercato è destinato agli imprenditori agricoli (singoli, associati, costituiti in società), ai consorzi di produttori e alle cooperative di imprenditori agricoli per la vendita diretta dei prodotti locali, freschi o trasformati, provenienti in misura prevalente dalle imprese dei soggetti sopra citati - con sede nella Provincia di Brescia, Mantova, Cremona e Verona.

Lo svolgimento del mercato è riservato alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli iscritti nel registro delle imprese di cui all'art. 8 della L. 580/1993 e s.m.i., in applicazione del Decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali del 20/11/2007, ed è soggetto al rispetto di quanto previsto dal presente disciplinare e del Regolamento per la disciplina del mercato contadino cittadino riservato alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli di cui costituisce dettaglio ed integrazione.

3 – L'area mercatale individuata per lo svolgimento del mercato agricolo è situata in Piazza Martiri della Libertà, su area pubblica.

4 - Il mercato è costituito da **10 spazi** per la vendita di:

- prodotti di ortofrutta anche derivati o trasformati
- per prodotti di florovivaistica
- per prodotti lattiero-caseari
- per carni e prodotti derivati
- per prodotti vitivinicoli
- per miele
- per piante officinali e aromatiche
- per ulteriori prodotti agricoli purché conformi ai requisiti dettati dal Regolamento e dal disciplinare.

5 - Nell'organizzazione del mercato il gestore dovrà favorire la più ampia rappresentatività di categorie merceologiche.

Lo svolgimento del mercato dovrà avvenire con le seguenti modalità:

- periodicità: settimanale (sabato mattino), salva la possibilità - in concomitanza con eventuali manifestazioni che si svolgono nell'area pubblica di riferimento - di svolgere edizioni straordinarie da concordare, di volta in volta con l'Amministrazione Comunale;

- orari:

*dalle ore **06,00** alle ore **08,00** scarico e preparazione del banco*

*dalle ore **08,00** alle ore **13,00** esposizione e vendita al pubblico*

*dalle ore **13,00** alle ore **14,00** ricarico e sgombero dell'area.*

In occasione di particolari festività e di manifestazioni promozionali, culturali o turistiche, l'attività del mercato potrà essere prolungata fino a diverso orario da concordare con l'Amministrazione Comunale.

- ubicazione: **Piazza Martiri della Libertà**, salva la possibilità - in concomitanza con eventuali manifestazioni che si svolgono nell'area pubblica di riferimento - di spostamento in altra area sita all'interno del centro storico ovvero con anticipo o posticipo in un giorno settimanale da concordare fra le parti ovvero di sospensione da concordare di volta in volta con l'Amministrazione Comunale;

- numero massimo di operatori contemporaneamente presenti **10 (dieci)**.

- spazi espositivi: gli spazi espositivi e di vendita saranno installati a cura e spese del gestore del mercato e dovranno rispettare le seguenti caratteristiche:
- n. 10 bancarelle o gazebo – con dimensione massima di m 4,5 x 3 – con caratteristiche idonee a creare un’immagine coordinata del mercato con il minor impatto possibile delle strutture rispetto al contesto in cui sono collocate. Al fine di assicurare un’immagine uniforme del mercato agricolo e che richiami l’attenzione della clientela, il gestore dovrà inoltre mettere a disposizione di ciascuno degli operatori:
 - un grembiule fornito di pettino. Tutti i grembiuli dovranno essere del medesimo tessuto, colore e modello;
 - pezzo di tessuto necessario per coprire la parte esterna del banco dell’operatore. Tutti i tessuti dovranno avere il medesimo colore.
- posizionamento: come da planimetria, fatta salva l’opportunità dell’Amministrazione comunale di disporre spostamenti sempre all’interno di Piazza Martiri della Libertà.

Al fine di tutelare la pavimentazione della piazza, ogni operatore dovrà posizionare idoneo telo di protezione.

L’area dovrà essere mantenuta ed in condizioni igieniche atte a garantire il regolare svolgimento dell’attività mercatale.

Le aziende partecipanti al mercato non potranno smontare la propria struttura o lasciare il posteggio prima dell’orario stabilito.

Al termine dell’orario di vendita ogni operatore deve provvedere alla rimozione dei rifiuti prodotti lasciando l’area sgombra e pulita. Le operazioni di pulizia e rimozione dei rifiuti dovranno essere svolte entro le ore 14.00 al fine di rendere pulita e fruibile l’area.

La pulizia dovrà essere effettuata con mezzi adeguati allo scopo e con modalità compatibili con l’esigenza di creare meno disagi possibili agli abitanti.

Durante la gestione del mercato dovranno essere effettuati gli eventi ed il battage pubblicitario così come indicato nell’offerta dell’ente gestore come di seguito dettagliato:

- attività, eventi ed iniziative volte a promuovere la conoscenza del mondo agricolo, a far conoscere il più possibile il mercato alla cittadinanza, a coinvolgere le realtà ed enti locali, di interessare per particolari target della popolazione come, ad esempio, bambini e giovani (scuole dell’infanzia e scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio) o nei confronti delle varie fasce di età.

Il calendario delle iniziative dovrà comprendere almeno 3 eventi annui sulla base di seguito indicata:

Mese	Oggetto / finalità
Giugno	Iniziativa in occasione della Festa del patrono di Lonato del Garda
mese a scelta	Iniziativa di promozione e valorizzazione prodotti locali e/o De.C.O.

Dicembre	Iniziativa in occasione del Natale
----------	------------------------------------

Il gestore avrà l'obbligo di comunicare ciascun evento al Settore agricoltura almeno due settimane prima del suo svolgimento.

- battage pubblicitario per promuovere l'immagine del mercato agricolo: il gestore dovrà assicurare adeguata pubblicità avvalendosi di diversi canali (cartacei, web, social, spazi radiofonici ecc...) per dare visibilità al mercato agricolo.

Nelle occasioni sopra indicate sarà possibile anche la partecipazione, limitata alla sola esposizione, anche di operatori artigianali la cui attività sia rispondente alle caratteristiche del mercato agricolo o dell'iniziativa particolare.

Potranno essere realizzate anche sinergie e scambi con altri mercati autorizzati.

Vengono considerate positivamente azioni valorizzanti quali:

- la predisposizione di schede o pannelli di presentazione dell'azienda e dei prodotti, con indicazione dei periodi di reperibilità e dei relativi prezzi;
- la messa a disposizione dei clienti di materiale promozionale delle varie iniziative e manifestazioni del territorio;
- l'adesione ad iniziative finalizzate all'accoglienza e all'aggregazione dei clienti, l'organizzazione di visite aziendali e di incontri con le scuole;
- l'organizzazione di degustazioni di prodotti e abbinamenti culinari tipici della zona.

Tali iniziative costituiscono obbligo per il gestore, se indicate nell'offerta tecnica. Al fine di verifica del corretto svolgimento, **l'Ente gestore dovrà comunicare la data di svolgimento di tali iniziative con almeno due settimane di anticipo.**

In caso di disponibilità di spazi e ferma restando la priorità per le aziende agricole, potranno partecipare al mercato, come espositori, anche soggetti riconducibili al territorio provinciale e caratterizzati da particolari esperienze di promozione e valorizzazione dei prodotti tipici (presidi Slow Food, produzioni De.C.O., D.O.P. e I.G.P., associazioni, ecc.), alle medesime condizioni prescritte per tutti gli altri partecipanti.

ART. 4

Soggetto gestore

La selezione del soggetto gestore (di seguito denominato "gestore") avverrà attraverso bando pubblico, secondo criteri di professionalità e di esperienza nella vendita diretta di prodotti agricoli e nell'organizzazione di mercati e fiere del settore agricolo nonché sugli specifici criteri e requisiti che l'Ente si riserva di dettagliare nel bando.

Il Dirigente del Settore Servizi Amministrativi - SUAP attiverà la procedura pubblica per l'individuazione del gestore e, al termine dell'iter istruttorio, rilascerà la concessione della relativa area mercatale.

ART. 5

Durata della concessione – recesso e subentro

Al gestore del mercato verrà rilasciata un'unica concessione della durata di 3 anni, oltre a proroga tecnica per l'espletamento della procedura di nuovo affidamento della gestione.

Il gestore può rinunciare alla concessione, con preavviso di almeno tre mesi. Il mancato rispetto del preavviso di tre mesi dà diritto all'Amministrazione Comunale di percepire una somma pari al canone unico patrimoniale e alla quota dovuta al Comune calcolata per il corrispondente periodo di tre mesi rapportato al periodo mancante, salvo rinuncia motivata.

Non è prevista la possibilità di subentrare nella gestione del mercato.

Art. 6

Obblighi del gestore

1. Il gestore agisce nei confronti dell'Amministrazione Comunale in nome e per conto degli operatori partecipanti al mercato, che ad esso conferiscono specifici ed adeguati poteri di rappresentanza; sostiene tutti gli oneri finanziari ed amministrativi connessi alla disponibilità dell'area sulla quale si svolge il mercato.

2. Il gestore, quale soggetto responsabile dell'area mercatale, ha l'obbligo di:

a) comunicare ed aggiornare l'Ufficio SUAP in ordine ai dati relativi agli operatori che svolgono l'attività mercatale con precisazione dei prodotti posti in vendita. Al fine di verificare l'impegno assunto in ordine al canone per la locazione delle strutture e la gestione del mercato, il gestore dovrà trasmettere, unitamente all'elenco dei partecipanti al mercato, una dichiarazione a firma degli stessi nella quale si attesta che il canone di locazione è pari o inferiore a quanto indicato in offerta dal gestore;

b) garantire la gestione, l'organizzazione e il funzionamento del mercato, ivi compresa la selezione dei partecipanti e l'assegnazione dei posteggi, adottando tutte le misure necessarie al regolare svolgimento (ad es. occupazione costante del posteggio, allestimento e gestione delle strutture di vendita, vendita prevalente di prodotti agricoli di stagione, esposizione chiara dei prezzi di vendita, ecc.), prevedendo anche attività di comunicazione, promozione e valorizzazione.

A tal fine, il soggetto gestore deve impegnarsi ad assicurare ai produttori agricoli attualmente operanti nel mercato agricolo del centro storico di Lonato d/G la continuità dello svolgimento della propria attività mediante conferma dell'attribuzione dello spazio occupato nel mercato stesso, salvo espressa rinuncia del produttore.

c) porsi come soggetto referente nei confronti dei consumatori e degli organi preposti alla vigilanza;

d) predisporre ed aggiornare la planimetria e l'elenco delle aziende partecipanti, curandone tutti i connessi adempimenti burocratici;

e) gestire il rapporto con gli operatori;

f) controllare la qualità dei prodotti posti in vendita dai singoli operatori;

g) ripristinare gli eventuali danni alle aree di mercato;

h) evitare scarichi e depositi sull'area pubblica non consentiti dall'Autorità Comunale;

i) segnalare alla Polizia Locale e/o agli altri organi di controllo eventuali comportamenti scorretti o comportanti violazioni del regolamento e/o del disciplinare-tipo da parte degli operatori;

l) vigilare e predisporre le misure necessarie affinché le attività mercatali non arrechino disturbo ai cittadini, alle attività contermini e alla circolazione;

m) controllare il rispetto dei requisiti di rintracciabilità ed igienico sanitari anche mediante utilizzo di apposita check-list, almeno una volta all'anno;

n) segnalare al Settore comunale competente ogni fatto che possa essere oggetto di valutazione per lo svolgimento del mercato;

o) assicurare lo svolgimento delle iniziative collaterali di carattere culturale, didattico, dimostrativo e di promozione indicate nell'offerta tecnica;

3. Il gestore si impegna a fornire agli uffici comunali e agli organi preposti alla vigilanza ogni informazione o documentazione che sarà da questi ultimi ritenuta necessaria allo svolgimento dell'ordinaria attività di controllo.

4. Il gestore dovrà dare garanzia di capacità tecnica ed operativa, nonché di rispetto delle norme del Regolamento e del presente Disciplinare e di puntuale applicazione di quest'ultimo a tutte le imprese agricole che presenteranno domanda di ammissione al mercato e che allo stesso saranno ammesse, indipendentemente dalla loro appartenenza ad Organizzazioni od Associazioni del settore agricolo.

5. Il Comune resta sollevato da qualsiasi danno che il soggetto gestore, o i singoli operatori, possano arrecare al patrimonio pubblico o a proprietà di terzi. Il soggetto gestore è tenuto a fornire le indicazioni su chi ha provocato eventuali danni; in caso contrario, ne risponde in proprio.

6. Il Comune non assume alcuna responsabilità per danni a persone o cose da chiunque o comunque provocati compresi furti, incendi, esplosioni, eventi e calamità naturali o altre cause.

ART. 7

Oneri a carico del soggetto gestore

1 – Il gestore è tenuto al pagamento del canone unico patrimoniale - per ciascun anno di durata della concessione – dovuto per i 10 spazi espositivi a prescindere dall'eventuale mancata occupazione saltuaria di tutti. Il canone unico patrimoniale verrà riscosso dal Comune mediante ruolo annuale trasmesso a cura dell'Ufficio Tributi o da soggetto incaricato del servizio.

2. – Il gestore è altresì tenuto al pagamento del contributo annuale offerto in sede di procedura di aggiudicazione della concessione.

Tale pagamento deve essere effettuato nel rispetto delle seguenti scadenze: entro il 31 marzo 2026 (annualità 2025/2026) ed entro il 31 marzo 2027 (annualità 2026/2027). Il contributo sarà dovuto in misura proporzionale in caso di proroga tecnica per l'espletamento della procedura di nuovo affidamento della gestione.

ART. 8

Soggetti ammessi alla vendita

1 – Il gestore consentirà la partecipazione al mercato agli imprenditori agricoli (singoli, associati, costituiti in società), i consorzi di produttori e le cooperative di imprenditori agricoli, iscritti nel registro delle imprese, la cui azienda abbia sede e svolga la propria attività nei comuni della Provincia di Brescia, Mantova, Cremona e Verona. L'attività di vendita deve essere esercitata dal titolare dell'impresa o dai soci o dai familiari coadiuvanti o dal personale dipendente.

ART. 9

Vendita

1 - Possono essere offerti in vendita prodotti agricoli, anche manipolati, conservati, trasformati o valorizzati, provenienti dalle aziende degli imprenditori ammessi al mercato.

2 - I medesimi imprenditori possono vendere, oltre ai prodotti di cui punto 1 del presente articolo, anche i prodotti agricoli provenienti da aziende agricole ubicate nei comuni della Provincia di Brescia, Mantova, Cremona e Verona a condizione che i prodotti provenienti dalle altre aziende agricole non superino il 10% rispetto a quelli prodotti dalle proprie aziende. La prevalenza andrà verificata in termini di quantità quando i prodotti posti a confronto sono omogenei, mentre in caso di prodotti disomogenei la prevalenza dovrà essere verificata confrontando il valore normale

dei prodotti ottenuti dall'attività agricola principale e il costo dei prodotti acquistati da terzi.

3 - I prodotti posti in vendita devono essere etichettati nel rispetto della disciplina in vigore per i singoli prodotti; i prodotti, in ogni caso, devono riportare in etichetta, o per quelli non confezionati mediante l'uso di cartelli o con altre modalità idonee allo scopo, l'indicazione del luogo d'origine territoriale e l'impresa produttrice.

ART. 10

Presentazione della domanda di partecipazione al soggetto gestore ed assegnazione degli spazi per la vendita

1. Gli imprenditori agricoli, singoli o associati, che intendono partecipare al mercato dovranno presentare regolare domanda al gestore incaricato della gestione, dell'organizzazione e il funzionamento del mercato, ivi compresa la selezione dei partecipanti e l'assegnazione dei posteggi. La presentazione della domanda di partecipazione implica l'accettazione integrale del regolamento e del disciplinare di mercato.

2. La domanda - che dovrà essere presentata su apposita modulistica predisposta dal gestore - dovrà contenere, come informazioni minime, i seguenti dati:

- dati anagrafici dell'imprenditore agricolo (nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza) e dell'azienda (nominativo, sede legale, codice fiscale e partita IVA);

- documentazione comprovante il possesso della qualifica di imprenditore agricolo di cui all'art. 2135 del Codice Civile e l'iscrizione dell'impresa alla C.C.I.A.A. territorialmente competente;

- copia della comunicazione di inizio attività ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n. 228/2001 che abilita alla vendita dei propri prodotti per un periodo di tempo riferito alla stagionalità degli stessi;

- autocertificazione di possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 10 della Legge n. 575/1965 e succ. mod., dall'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 e succ. mod. e dall'art. 4 del D.Lgs. n. 228/2001 e succ. mod., resa da parte del dichiarante e dei soci e amministratori indicati all'art. 2 del D.P.R. n. 252/1998 e succ. mod.

- impegno a corrispondere il canone per la locazione delle strutture e la gestione del mercato in misura non superiore a quello dichiarato dal gestore in sede di offerta.

3. Una volta effettuata l'assegnazione e ad ogni variazione, il gestore è tenuto a comunicare al Settore comunale competente l'elenco degli operatori assegnatari. Copia della documentazione relativa agli operatori assegnatari degli spazi dovrà essere trasmessa a cura del gestore all'Ufficio Commercio e mantenuta a disposizione per eventuali controlli, anche su richiesta di altri enti o organi di vigilanza.

4. La partecipazione al mercato dovrà avvenire nel rispetto, da parte delle aziende, delle normative vigenti in materia fiscale, previdenziale, sanitaria ed amministrativa e dovrà tenere conto delle disposizioni a tutela dei consumatori previste dal D. lgs. n. 24/2002, dalla legge n. 441/1981 e degli obblighi previsti dai Regolamenti CE 852/2004 e 853/2004 e successive modificazioni.

Art. 11

Prezzi e provenienza dei prodotti posti in vendita

1. I prodotti esposti per la vendita devono indicare in modo chiaro e ben leggibile:

- a) il prezzo di vendita al pubblico, a collo o per unità di misura, mediante l'uso di un cartello (o con altre modalità idonee allo scopo);

- b) l'indicazione della varietà e della provenienza (dall'azienda diretta o da altra azienda).

Art. 12

Modalità di utilizzo dello spazio assegnato e modalità di vendita dei prodotti

1. Ciascun operatore partecipante, nell'utilizzo dello spazio di vendita, è responsabile di eventuali danni arrecati al patrimonio pubblico o a proprietà di terzi.
2. L'occupante lo spazio di vendita assume tutte le responsabilità verso i terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi con l'esercizio dell'attività.
3. Ogni operatore partecipante ha inoltre l'obbligo di tenere esposto sul banco di vendita un cartello ben leggibile, con l'indicazione del logo del mercato, della denominazione dell'azienda agricola e della località da cui proviene, recante l'identificazione dell'azienda agricola. Per esigenze di arredo ed uniformità dell'immagine, ogni operatore sarà tenuto ad utilizzare le strutture e i colori concordati ed il materiale promozionale (borse, cappellini, grembiuli, tovaglie, ecc.) stabilito dal gestore.
4. E' consentito l'utilizzo di mezzi audiovisivi per la dimostrazione dei prodotti posti in vendita, a condizione che il rumore non arrechi disturbo al pubblico e alle attività limitrofe.
5. Ciascun operatore partecipante è tenuto all'osservanza del Regolamento e del disciplinare di mercato.

Art. 13

Sospensione ed interruzione volontaria dalla partecipazione al mercato

1. Ogni operatore è tenuto a partecipare al mercato con continuità e senza interruzioni non adeguatamente motivate.
2. La sospensione dell'attività va comunicata al gestore ed al Comune di Lonato d/G., con un preavviso di almeno 10 giorni, salvo eventi imprevedibili.
3. L'operatore che intende cessare definitivamente la partecipazione al mercato dovrà comunicarlo al gestore e al Comune di Lonato d/G, con un preavviso di almeno 30 giorni.

Art. 14

Sospensione dall'accesso al mercato

1. All'azienda che non ottemperi a quanto previsto dal disciplinare o dal Regolamento, il Suap - su segnalazione del gestore - assegna un termine, non inferiore a dieci giorni, per provvedere a conformare l'attività.
2. Decorso infruttuosamente il termine assegnato, il Suap - su segnalazione del gestore - dispone la sospensione dell'impresa dalla partecipazione al mercato fino a che la stessa non dimostri di essersi regolarizzata, comunque entro sei mesi. In tal caso, l'impresa potrà richiedere l'annullamento di tale provvedimento e la conseguente riammissione al mercato, previa dimostrazione di avere rimosso le cause che hanno portato alla sospensione dalla partecipazione, comunque nel termine di sei mesi sopra indicato.

Art. 15

Esclusione dall'accesso al mercato

1. Il Suap, su segnalazione del gestore o degli organi di vigilanza, dispone l'esclusione dell'imprenditore agricolo dal mercato mediante comunicazione all'interessato, nei seguenti casi:
 - a) perdita dei requisiti previsti per l'ammissione al mercato;
 - b) mancata esecuzione degli adeguamenti prescritti dall'ATS o dagli altri organi a ciò preposti entro i termini stabiliti;

- d) utilizzo dello spazio di vendita per fini diversi da quelli consentiti;
- e) vendita di prodotti diversi da quelli dichiarati in domanda o indicati sul cartellino di provenienza e comunque non rientranti nella tipologia propria del mercato agricolo.

Art. 16 Contestazione al gestore del mancato rispetto degli obblighi derivanti dalla concessione

1. Il mancato rispetto degli obblighi previsti dal bando e dal presente disciplinare verranno contestati al gestore del mercato.
In particolare daranno luogo alla revoca della concessione ciascuno dei seguenti inadempimenti:
 - a. mancato pagamento del canone unico patrimoniale;
 - b. reiterata mancata realizzazione degli eventi contenuti nell'offerta tecnica e/o mancata comunicazione degli stessi al Settore agricoltura comunale nelle due settimane precedenti l'evento;
 - c. reiterata mancata realizzazione del marketing volto alla promozione del mercato e degli eventi indicati nell'offerta tecnica nonché mancata rendicontazione della spesa sostenuta a tale scopo;
 - d. ammissione al mercato di operatori privi dei requisiti di legge per l'esercizio della vendita diretta dei prodotti agricoli;
 - e. esercizio del mercato al di fuori delle aree individuate;
 - f. reiterato mancato rispetto degli orari fissati;
 - g. mancato pagamento dell'importo indicato nell'offerta economica decorsi 30 giorni dall'avvenuto accertamento e contestazione al gestore;
 - h. reiterato mancato ripristino del suolo pubblico dopo il mercato (pulizie, danni);
 - i. svolgimento dell'attività di vendita non conformemente al contenuto del progetto presentato decorsi 30 giorni dall'avvenuto accertamento e contestazione al gestore;
 - j. vendita, all'interno del mercato, di bevande alcoliche non sigillate;
 - k. esercizio dell'attività di somministrazione assistita all'interno del mercato;
 - l. attività di disturbo alla quiete pubblica imputabile all'attività svolta dagli operatori.
 - m. reiterata inadempienza in ordine alle iniziative in ordine al programma proposto per la gestione del mercato indicato in sede di offerta
 - n. accertata applicazione ai partecipanti al mercato di un canone di locazione per l'utilizzo delle strutture e spazi del mercato superiore a quanto indicato dal gestore in sede di offerta;
2. La revoca della concessione avverrà previa contestazione dell'addebito, valutando le osservazioni da parte del gestore. La revoca costituirà causa di esclusione alla partecipazione per l'affidamento del servizio oggetto del presente disciplinare.